

Permessi e congedi nell'assicurazione militare

Autor(en): **Camponovo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista Militare Ticinese**

Band (Jahr): **2 (1929)**

Heft 6

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-238228>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Permessi e congedi nell'assicurazione militare.

Può sembrar strano che ci si metta a dire dell'assicurazione militare e si venga fuori proprio coi congedi, nei quali si ha l'istintiva impressione di non dover precisamente incontrare molte circostanze atte a giustificare i benefici dell'assicurazione stessa. Si può, così facendo, correre per lo meno il rischio di ricordare certi sistemi di cui vanno celebri i gamberi. Poco importa. I cibi leggeri stuzzicano quasi quasi sempre l'appetito e questo può essere uno dei nostri scopi.

* * *

La «Legge federale concernente l'assicurazione dei militari contro le malattie e gl'infortuni» del 28 giugno 1901 (il titolo è un pochino lungo e, oltre non essere bello, è anche inesatto poichè — come ne è pure delle redazioni tedesca e francese che corrispondono letteralmente all'italiana — non rispecchia tutta l'estensione della legge) enumera agli art. 2, 3 e 4 le categorie di persone che sono assicurate per le conseguenze delle malattie e per quelle degli infortuni. La cifra 1 dell'art. 2 menziona la prima e la più importante di esse: «Sono assicurati contro la malattia e gl'infortuni» (il perchè della malattia al singolare e degli infortuni al plurale non lo si sa, non è del resto la sola inesattezza che si riscontra nella legge fed. concernente ecc. ecc.) «i militari d'ogni grado *durante il servizio*». Se un po' di buona intenzione ci assisterà, vedremo altra volta cosa sia da intendersi per «servizio». La questione non è eccessivamente piana e può far sorgere qualche incertezza: per convincersene basta, per esempio, domandarsi se è già servizio militare o se non lo è ancora la visita di reclutamento; se sono o non sono servizi militari le ispezioni, i tiri obbligatori, il corso di tre giorni cui è chiamato chi non ha compiuto il tiro obbligatorio: se tale carattere hanno le «ricognizioni» cui devono provvedere, prima dell'inizio dei corsi, i comandanti di unità e taluni ufficiali di stati maggiori; o basta porre mente ad altri casi ai quali non intendiamo fermarci ora, desiderando vedere invece unicamente se, supposto un servizio che sia indiscutibilmente «servizio» (per es. scuola di reclute, scuole di sott'ufficiali, corso di ripetizione), il militare che lo frequenta possa trovarsi talvolta escluso dai benefici dell'assicurazione a causa di un permesso o di un congedo: così per il permesso serale, per il congedo della domenica, per quello che si chiama gran congedo e, infine, per ogni altro che gli venga accordato.

La giurisprudenza delle diverse camere del Tribunale federale delle assicurazioni non è sempre stata, su tale punto, nello stesso senso. Se per il congedo personale accordato ad un militare fu costantemente

ritenuto ch'esso interrompe il «servizio» e, quindi, la garanzia dell'assicurazione, divergenti furono invece i giudizi nei riguardi del congedo della domenica o del gran congedo. La 1a Sezione del Tribunale ebbe per esempio a decidere (sentenza 29 VI. 1925 in causa Hubacher) che l'assicurazione non poteva estendersi al congedo domenicale perchè l'assicurato non correva, durante lo stesso, i rischi propri del servizio militare, rientrando egli per così dire, durante questo giorno nelle condizioni della vita privata. Analogo giudizio ebbe a pronunciare il Presidente del Tribunale, sedente come Giudice unico (sentenza 25. VIII. 1925 in causa Clémence), ritenendo per gli stessi motivi interrotto il diritto all'assicurazione durante un gran congedo.

Successivamente però, con una decisione di massima del 2 marzo 1926, l'intero Tribunale dissentì in parte da questi giudizi e, pur adottando in sostanza lo stesso criterio informatore, distinse anzitutto i permessi ed i congedi «generalisti» accordati cioè a tutta un'unità, da quelli «individuali», singolarmente concessi ad un militare dietro sua domanda.

Durante i primi (permesso della sera, congedo della domenica, gran congedo) il militare non è esonerato da ogni lavoro e da ogni obbligo incombenti alla truppa cui egli appartiene; non può svestire l'uniforme: è interamente sottoposto alle leggi militari; riceve il soldo e, assai sovente, gli è interdetto di abbandonare una regione esattamente delimitata. In queste condizioni il Tribunale federale ha con evidente ragione ravvisato non delle vere e proprie interruzioni del servizio, ma dei semplici periodi di riposo variamente estesi, durante i quali il milite non cessa di trovarsi «in servizio» e durante i quali continua a valere in suo confronto il beneficio dell'assicurazione in forza dell'anzidetto art. 2 cifra 1 della legge.

In tutt'altra situazione si trova invece il militare che gode di un congedo individuale, accordato a lui solo ed a sua espressa richiesta. Questo congedo lo dispensa infatti dal lavoro, dalle esercitazioni ecc. cui attende la truppa; egli può talvolta vestire gli abiti civili (Reg. servizio cif. 172) e, di regola, cessa il suo diritto al soldo e ad ogni altra indennità (Reg. ammin. art. 132). In queste condizioni egli rientra perfettamente nella vita privata e riprende la libertà dei propri atti: il servizio subisce quindi una interruzione ed il militare (per essere precisi occorre però fare una riserva per quanto riguarda gli «istruttori», per i quali la questione va esaminata sotto un altro aspetto) non può più invocare a proprio favore il beneficio derivante dalla citata disposizione di legge.

CAMPONOVO, CAPIT. SMG.